

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Alla luce della riforma del processo di famiglia, che ha preso avvio con la legge n. 206 del 26.11.2021, vi è la necessità che vi siano, nell'ottica del superiore interesse del minore, professionisti altamente qualificati ed adeguatamente formati, al fine di tutelare al meglio le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti che lo riguardano.

Con il presente Regolamento il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari intende, pertanto, predisporre un elenco di avvocati che manifestano la disponibilità ad assumere la funzione di Curatore speciale del minore da mettere a disposizione degli Uffici Giudiziari (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica e Procura presso il Tribunale per i Minorenni).

Tutto ciò premesso si regola quanto segue:

1) Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari viene predisposto apposito elenco degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di difensore del minore, previa richiesta di iscrizione e previa valutazione dei requisiti richiesti, che verrà messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale avrà cura di attingere da esso per la nomina degli stessi.

La pubblicazione di detto elenco avverrà sul proprio sito ufficiale e l'Ordine degli Avvocati vigilerà sul rispetto del principio dell'alternanza nell'affidamento degli incarichi.

2) L'iscrizione e la permanenza al predetto elenco è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti contestuali e concorrenti:

- a) l'aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni;
- b) l'aver già svolto la funzione di Curatore e/o Tutore di minori almeno in otto casi nell'ultimo biennio oppure, in alternativa, aver frequentato un corso specialistico di alta formazione in materia di diritto di famiglia oppure un corso relativo alla condizione del minore nel processo oppure aver frequentato un corso per curatore speciale del minore la cui partecipazione e frequenza sia comprovata da relativo attestato;

- c) non aver riportato condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento.
- 3) La domanda per l'iscrizione all'elenco dovrà essere formulata mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, reperibile e scaricabile dal sito internet e con le modalità ivi indicate.
- Il Consiglio dell'Ordine procederà alla valutazione della domanda ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel presente regolamento.
- L'elenco sarà suddiviso in due sezioni, relative alla materia penale e civile, e l'avvocato potrà scegliere se effettuare l'iscrizione in entrambe le sezioni o solo ad una di esse.
- 4) L'avvocato che chieda l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore dovrà, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.
- 5) La permanenza nell'elenco dei curatori speciali ed avvocati del minore comporta la necessità per gli iscritti di essere in regola con l'obbligo di formazione continua la cui verifica, con cadenza biennale, verrà effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale provvederà ad aggiornare l'elenco e ne curerà la pubblicazione. In particolare l'iscritto dovrà aver acquisito crediti di deontologia professionale nella materia di diritto di famiglia.
- 6) La cancellazione dall'elenco avverrà su domanda dell'interessato presentata in forma libera presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati oppure su iniziativa del Consiglio dell'Ordine qualora venisse meno uno dei requisiti di cui ai punti n. 2, 4 e 5 che precedono. Sarà, inoltre, soggetto alla cancellazione dall'elenco l'avvocato che, nel corso di un anno, rifiuti di assumere per ben due volte, senza giustificazione, l'incarico di curatore speciale del minore.
- Detta cancellazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica di Cagliari, al Tribunale per i Minorenni di Cagliari ed alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.
- 6 bis) Il Consiglio dell'Ordine provvederà, ogni tre mesi, alla revisione ed all'aggiornamento del predetto elenco.
- 7) Il Consiglio dell'Ordine curerà la trasmissione tempestiva dell'elenco aggiornato al Tribunale di Cagliari, alla Procura della Repubblica di Cagliari, al Tribunale per i Minorenni di Cagliari ed alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.